



COMUNE DI SASSARI

REGOLAMENTO *PER L'OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO* *CON DEHORS E ALTRE* *ATTREZZATURE AMOVIBILI*

Testo coordinato della deliberazione del Consiglio comunale
n. 49 del 16 settembre 2021
e modificato con deliberazione consiliare:
n. 69 del 5 dicembre 2024

INDICE

Articolo 1	Oggetto e finalità	Pag. 3
Articolo 2	Definizioni	Pag. 3
Articolo 3	Ambito di applicazione	Pag. 4
Articolo 4	Condizioni e principi alla base dell'occupazione del suolo pubblico	Pag. 4
Articolo 5	Prescrizioni e requisiti di sicurezza per l'occupazione del suolo pubblico	Pag. 5
Articolo 6	Prescrizioni per l'occupazione del suolo pubblico in relazione al verde urbano	Pag. 7
Articolo 7	Prescrizioni in relazione all'abbattimento delle barriere architettoniche	Pag. 8
Articolo 8	Prescrizioni generali in relazione al decoro urbano	Pag. 8
Articolo 9	Prescrizioni specifiche e aggiuntive per l'installazione di dehors	Pag. 9
Articolo 10	Caratteristiche dei dehors	Pag. 9
Articolo 11	Prescrizioni per l'installazione delle altre attrezzature amovibili	Pag. 10
Articolo 12	Concessione di suolo pubblico	Pag. 12
Articolo 13	Procedimento per la richiesta di concessione di suolo pubblico	Pag. 13
Articolo 14	Durata della concessione	Pag. 15
Articolo 15	Rinnovo della concessione	Pag. 16
Articolo 16	Subingresso	Pag. 16
Articolo 17	Occupazioni abusive	Pag. 17
Articolo 18	Obblighi dell' esercente/concessionario	Pag. 17
Articolo 19	Sanzioni, revoca, decadenza, sospensione	Pag. 18
Articolo 20	Disposizioni transitorie e finali	Pag. 19
Articolo 21	Entrata in vigore	Pag. 20

ALLEGATO Allegati tecnici

*Articolo 1**Oggetto e finalità*

1. Il presente Regolamento disciplina l'occupazione del suolo pubblico mediante la collocazione di *dehors* e altre attrezzature amovibili annessi a locali di somministrazione di alimenti e bevande o al servizio di attività commerciali e artigianali.
2. Fanno parte integrante del presente Regolamento i seguenti elaborati tecnici:
 - Allegato A: indicazione ambiti;
 - Allegato B: indicazione aree sensibili;
 - Allegato C: indicazione delle strutture e attrezzature su suolo pubblico – tipologia *dehors* – schemi;
 - Allegato D: abaco degli elementi costitutivi delle strutture.
3. In occasione dei grandi eventi organizzati dall'Amministrazione (Cavalcata, Candelieri, Capodanno, ecc..) la stessa potrà predisporre appositi provvedimenti per regolamentare le occupazioni del suolo pubblico, già autorizzate, in deroga al presente regolamento.

*Articolo 2**Definizioni*

1. Ai fini del presente Regolamento sono definiti i termini seguenti che compendiano e integrano quanto previsto dai regolamenti dell'Ente.
2. Con il termine "suolo pubblico" si intende il suolo pubblico comunale, il suolo privato sul quale risulta costituita, nei modi e nei termini di , la servitù di pubblico passaggio, il suolo di proprietà di terzi che risulta nella disponibilità del Comune. Il verde pubblico non è oggetto del presente Regolamento e delle relative concessioni.
3. Con il termine "occupazione del suolo pubblico", o semplicemente "occupazione", s'intende l'occupazione funzionale del suolo pubblico mediante l'utilizzo di elementi singoli o aggregati, mobili, smontabili e facilmente rimovibili, comunque privi di fondamenta, inseriti sul suolo pubblico per delimitare e arredare lo spazio all'aperto; tali elementi sono raggruppati nelle due tipologie "*dehors*" e "altre attrezzature amovibili".
4. Con il termine "*dehors*" si fa riferimento a tutti i manufatti poggiati sul suolo e caratterizzati da elementi costitutivi di perimetrazione, di tamponatura, di copertura e di livellamento del terreno. Sono ricompresi in questa categoria i gazebo con o senza pedana e i pergolati ad aria passante, con appoggi a terra, nel rispetto di quanto prescritto negli allegati tecnici.
5. Con il termine "altre attrezzature amovibili", o semplicemente "attrezzature amovibili", si fa riferimento ad arredi quali tavolini e sedie, pedane, ombrelloni e tende solari con appoggi a terra e senza paraventi, tende e altri complementi funzionali all'attività.
6. Con il termine "concessione" si intende il provvedimento autorizzatorio con il quale l'Ente concede l'occupazione del suolo pubblico al soggetto richiedente, che assume il ruolo di "cessionario", al termine del procedimento in conferenza di servizi.

7. Con il termine “allegato tecnico” e “allegati tecnici”, o semplicemente “allegato” e “allegati” si intende l’elaborato o gli elaborati tecnici di cui al precedente articolo 1, comma 2, che contengono prescrizioni vincolanti sia per quanto riguarda gli arredi sia per le tipologie di strutture e attrezzature da impiegare nelle concessioni, nonché prescrizioni specifiche sulle aree sensibili e gli ambiti.
8. Con i termini “Settore competente”, “altri Settori” e “Enti Terzi” si intendono, rispettivamente il Settore dell’Amministrazione comunale il cui dirigente adotta la concessione, i Settori dell’Amministrazione comunale diversi dal settore competente che sono interessati dal procedimento di rilascio della concessione in quanto chiamati ad esprimere il parere di competenza, gli Enti esterni all’Amministrazione comunale anch’essi chiamati ad esprimere il parere di competenza.

Articolo 3

Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento trova applicazione su tutto il territorio comunale.
2. Gli allegati tecnici riportano le direttive per l’installazione dei *dehors*, degli arredi e degli allestimenti esterni con lo scopo di fornire le linee guida e le prescrizioni in maniera chiara e semplice, di maggior dettaglio rispetto alle disposizioni espresse nel Regolamento, al fine di indirizzare gli operatori del settore e i progettisti a realizzare strutture all’aperto secondo un orientamento comune finalizzato al decoro cittadino.
3. Con detti allegati sono individuati tre ambiti in cui è suddiviso il territorio comunale nonché le aree sensibili che, per diverse esigenze, potrebbero essere oggetto di una più attenta analisi rispetto al resto del territorio.
4. Negli stessi allegati sono riportate le strutture e le attrezzature ammesse, nonché i grafici esemplificativi.

Articolo 4

Condizioni e principi alla base dell’occupazione del suolo pubblico

1. La concessione è consentita ai soggetti che non risultano morosi per tasse e tributi comunali.
2. La concessione è consentita se non contrasta con prescrizioni urbanistiche ed edilizie, con vincoli paesaggistici, culturali e/o ambientali e monumentali, nel rispetto dei requisiti di sicurezza e comunque con soluzioni che non limitino il regolare flusso del traffico veicolare e pedonale e purché non venga sottratto il verde pubblico d’arredo.
3. Per le aree oggetto di concessione la somministrazione è consentita purché siano rispettate le relative norme igienico-sanitarie (tutela degli alimenti da qualsiasi forma di contaminazione, polveri, ecc.), siano salvaguardati i diritti dei terzi dall’inquinamento acustico derivante dall’attività (vociare, schiamazzi, eccessivo volume della musica riprodotta), sia evitato un eccessivo affollamento tale da compromettere la libera fruibilità degli spazi pubblici, in conformità alle norme e ordinanze in materia.

4. Per l'occupazione sulle aree private ad uso pubblico la richiesta deve essere corredata dal nulla osta del proprietario dell'area medesima.

Articolo 5

Prescrizioni e requisiti di sicurezza per l'occupazione del suolo pubblico

1. L'occupazione del suolo pubblico è concessa nel rispetto del codice della strada e di tutta la normativa vigente in tema di sicurezza, in relazione alla quale devono sempre essere rispettate le seguenti condizioni che compendiano gli schemi e le prescrizioni dei prefati allegati tecnici:
- a) l'occupazione, sia con *dehors* che con altre attrezzature, non deve interferire con gli attraversamenti pedonali, con le fermate dei mezzi pubblici, non deve occultare la segnaletica stradale (verticale, orizzontale luminosa e non luminosa), l'avvistamento delle luci semaforiche e/o del traffico veicolare;
 - b) l'occupazione, in prossimità delle intersezioni, deve essere conforme al codice della strada;
 - c) l'occupazione deve rispettare la distanza non inferiore a m. 1,50 dai bordi laterali dei passi carrabili e non inferiore a m. 1,00 dagli elementi di arredo urbano (panchine, fontane e simili), dalle centraline delle rete elettrica e telefonica, fatta salva eventuale diversa determinazione in sede di conferenza di servizi da parte dei Settori competenti;
 - d) l'occupazione non è consentita sul lato della strada opposto a quello dove si trova l'esercizio, salvo che la strada si trovi in un'area pedonalizzata ovvero sia inserita in un'area con limite 30 km/h ovvero nelle piazze, slarghi e nelle strade con unica corsia e senso di marcia, con velocità non superiore ai 50 km/h, in presenza di adeguato attraversamento pedonale;
 - e) l'occupazione, nelle aree pedonalizzate, deve comunque garantire la viabilità dei mezzi autorizzati, dei mezzi pubblici e di quelli di soccorso;
 - f) l'occupazione sulla sede stradale può essere consentita esclusivamente su aree di sosta dei veicoli e non può estendersi oltre la profondità dell'area agli stessi riservata; in ogni caso devono essere garantite le condizioni di sicurezza di cui al punto a);
 - g) l'occupazione sulle aree di sosta dei veicoli deve garantire la protezione con elementi verticali posti su tre lati, prevedendo l'accesso esclusivamente dal marciapiede; per le pedane, in assenza di installazione di *dehors*, gli elementi di protezione devono avere altezza massima pari a m 1,00 misurata dal piano di calpestio; l'occupazione su parcheggi deve essere in adiacenza al cordolo del marciapiede; qualora il marciapiede sia inferiore a m. 0,90 l'occupazione su parcheggi non è consentita, salvo il caso che vengano adottate soluzioni che garantiscano un passaggio di almeno m. 0,90 da valutare in sede di conferenza di servizi;
 - h) l'occupazione deve essere obbligatoriamente segnalata e resa visibile anche di notte, secondo quanto previsto nel codice della strada;
 - i) l'occupazione sulle aree di sosta dei veicoli (non a pagamento) può essere concessa per una misura non superiore al 60% della superficie di

- parcheggio del tratto di via, calcolata tra un'intersezione e la successiva, scomputati i parcheggi riservati ai disabili e le aree per carico e scarico merci autorizzate, e ferma restando l'equa ripartizione tra i pubblici esercizi insistenti sulla stessa via;
- j) l'occupazione può avvenire, anche con utilizzo di eventuale pedana, su carreggiata e sulle aree di sosta dei veicoli, garantendo il rispetto della sicurezza veicolare e pedonale; la pedana deve essere installata in adiacenza al cordolo del marciapiede; qualora il marciapiede sia inferiore a m. 0,90 l'occupazione sulle aree di sosta non è consentita, salvo il caso che vengano adottate soluzioni che garantiscano un passaggio di almeno m. 0,90 da valutare in sede di conferenza di servizi;
 - k) l'occupazione può avvenire prevedendo l'installazione di pedane a livello in caso di eccessiva pendenza del suolo le cui caratteristiche dimensionali e tipologiche sono regolamentate negli allegati tecnici;
 - l) l'occupazione dei marciapiedi, nel rispetto del codice della strada e in particolare dell'articolo 20, non può estendersi oltre la metà della larghezza del marciapiede; essa deve comunque garantire una corsia pedonale libera di larghezza non inferiore ai m. 2,00;
 - m) la corsia pedonale di cui alla precedente lettera, al fine di garantire l'incolumità delle persone, deve essere garantita preferibilmente sul lato adiacente agli edifici, ferma restando la valutazione da parte degli Enti competenti per le aree tutelate; la larghezza del marciapiede da considerare è riferita unicamente alla sede destinata alla circolazione pedonale, con esclusione delle sedi occupate da piste ciclabili, da elementi di arredo urbano, aiuole, fioriere; in caso di presenza di percorsi tattili per non vedenti gli stessi devono essere inclusi nella corsia pedonale e l'occupazione deve essere distanziata almeno m. 0,30 dal percorso stesso;
 - n) l'occupazione deve realizzarsi davanti all'esercizio del concessionario; qualora l'occupazione si estenda anche in spazi limitrofi con strutture amovibili (tavolini, sedie, ombrelloni, pedane, esclusi *dehors*), quali aree antistanti locali commerciali adiacenti, aree poste davanti ad ingressi condominiali, aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, dovrà essere prodotto l'assenso scritto dei proprietari e/o degli esercenti; tale assenso dovrà essere prodotto anche qualora l'occupazione sia in aderenza alla facciata o, comunque, a una distanza inferiore a m. 2,00. L'assenso deve permanere per tutta la durata della concessione. Deve essere garantita la distanza minima di un metro tra le occupazioni adiacenti. Le occupazioni sulle piazze, slarghi o aree assimilabili pedonali possono avvenire anche in spazi non antistanti all'esercizio;
 - o) l'occupazione con utilizzo di *dehors* collocati in aderenza al fabbricato è consentita previa acquisizione di atto formale di assenso dei proprietari/condomini/amministratore dell'edificio;
 - p) l'occupazione con utilizzo di strutture collocate non in aderenza al fabbricato è consentita purché la struttura sia posta ad una distanza non

- inferiore a m 2,00 dall'edificio, salvo quanto previsto nelle precedenti lettere g) e j).
2. In sede di Conferenza di servizi gli enti interessati nel procedimento, ognuno per le specifiche competenze, provvederanno a formulare le eventuali prescrizioni atte a garantire l'incolumità dei pedoni in rapporto all'occupazione specifica e alle particolari caratteristiche geometriche della area oggetto di richiesta.
 3. Le condizioni di sicurezza devono essere dichiarate dal soggetto richiedente e asseverate dal tecnico incaricato al momento della presentazione dell'istanza di concessione.
 4. Le prescrizioni relative alle distanze minime di cui al comma 1 lettere c, g, j, nonché la percentuale della lettera i, possono essere derogate in sede di conferenza di servizi, solo con parere espresso del settore competente, dietro puntuale richiesta motivata del proponente.

Articolo 6

Prescrizioni per l'occupazione del suolo pubblico in relazione al verde urbano

1. Il presente Regolamento non trova applicazione per i parchi e i giardini pubblici.
2. Sulle piante è vietata l'affissione con chiodi, l'applicazione di porta lampade e lampade, la posa di cavi e di qualsiasi altro oggetto.
3. In caso di occupazione su marciapiedi, piazze, slarghi e aree assimilabili ove sono presenti alberature i manufatti non dovranno produrre interferenze con gli elementi del verde urbano, in particolare:
 - a) non è consentito occupare aiuole e/o aree verdi con alcun tipo di arredo/oggetto connesso all'esercizio dell'attività;
 - b) le strutture in progetto non devono interferire con fusto e chioma degli alberi;
 - c) l'installazione di *dehors* e di tutte le attrezzature è effettuata con opportuno distacco da aiuole e alberature, idoneo anche a non intralciare o impedire la relativa manutenzione. La distanza da mantenere da aiuole e alberature dovrà essere non inferiore a m 1,00 e, nei soli casi in cui la dimensione del marciapiede non consenta il rispetto di tale limite, lo stesso potrà essere derogato a esclusivo giudizio del Settore ambiente e verde pubblico in sede di espressione di parere in Conferenza di servizi.
4. Qualora con l'occupazione vengano posizionate fioriere, dovranno essere osservate le prescrizioni degli allegati tecnici; è fatto obbligo di messa a dimora di essenze e piante, le quali non dovranno essere ammalate né infestate da parassiti e da mantenere costantemente in buono stato; saranno preferite piante arbustive sempreverdi.
5. Le fioriere abbandonate, deteriorate, con essenze morte o ammalorate, dovranno essere rimosse da parte del concessionario.
6. Qualora, in conseguenza dell'occupazione e della successiva permanenza e uso delle strutture, siano provocati danni alle alberature o al patrimonio verde, gli stessi devono essere rimediati mediante esecuzione di specifici interventi a

carico del concessionario secondo le indicazioni fornite dal Comune. In caso di inerzia, vi provvederà direttamente l'Amministrazione comunale con spese a carico del concessionario, oltre all'applicazione delle sanzioni previste dal Regolamento comunale per la tutela del verde urbano e all'applicazione di quelle previste dal presente Regolamento.

7. Qualora le aiuole siano prive di piante, l'occupazione può includere (mediante presa in carico o "adozione") anche le stesse a condizione che il concessionario provveda a piantare essenze arbustive o arboree, previo assenso e indicazioni del Settore ambiente e verde pubblico. Il concessionario dovrà curare la manutenzione dell'aiuola "adottata" lasciandola sempre libera da arredi e con obbligo assoluto di ripristino della zona verde secondo le indicazioni del Settore ambiente e verde pubblico.
8. Non è consentito includere (adottare) le aiuole all'interno dei *dehors*, ma solo all'interno delle occupazioni con altre attrezzature amovibili.
9. Il Settore ambiente e verde pubblico è competente per le verifiche del rispetto delle disposizioni del presente articolo.

Articolo 7

Prescrizioni in relazione all'abbattimento delle barriere architettoniche

1. Nel rispetto della legge n. 13/1989, del D.M. 236/1989 e delle loro ss.mm.ii., nonché della vigente strumentazione urbanistica comunale e, in particolare, dell'articolo 103 del Regolamento edilizio, le strutture sul suolo pubblico devono garantire l'integrale e costante rispetto delle prescrizioni in materia di superamento di barriere architettoniche.
2. È obbligatorio adottare i necessari accorgimenti per garantire l'agevole fruizione degli spazi e delle strutture ai soggetti diversamente abili e ai relativi ausili.
3. Nel caso di installazione di pedana, la realizzazione di scivoli o rampe per garantire l'ingresso ai soggetti diversamente abili deve essere inclusa all'interno della pedana stessa, e comunque sempre all'interno dell'area oggetto di occupazione.
4. La realizzazione di scivoli e rampe è consentita, anche oltre i limiti di superficie delle occupazioni di cui all'articolo 11 purché con sviluppo non eccedente i 5,00 metri lineari e una superficie massima di 5,00 metri quadrati, fino al raggiungimento della pendenza adeguata.

Articolo 8

Prescrizioni generali in relazione al decoro urbano

1. Nelle aree oggetto di occupazione e nelle attrezzature ivi installate non sono consentite forme pubblicitarie né apposizione di insegne, ad eccezione della denominazione dell'attività che si esercita o dello stemma del Comune di Sassari.
2. Per periodi di chiusura del locale superiori ai 7 giorni, tavolini, sedute, ombrelloni ed elementi accessori mobili devono essere rimossi a cura del concessionario.

3. Tutte le attrezzature e strutture oggetto di concessione di suolo devono rispettare le prescrizioni di cui agli allegati tecnici.
4. Qualsiasi modifica da apportare all'occupazione rispetto a quanto autorizzato (modifiche dello spazio occupato, forma, quantità, dimensioni, colori dei manufatti, ecc.) dovrà essere preventivamente autorizzata dall'Amministrazione comunale.

Articolo 9

Prescrizioni specifiche e aggiuntive per l'installazione di dehors

1. Nell'installazione dei *dehors* deve essere garantita la concreta temporaneità dell'opera e la possibilità di una pronta e facile rimozione.
2. I manufatti devono essere realizzati in armonia con il contesto urbano al contorno, non devono in alcun modo interferire con le tipologie e caratteristiche costruttive e architettoniche degli edifici al contorno e del corpo di fabbrica in cui insiste il pubblico esercizio.
3. La compatibilità dei manufatti e delle attrezzature con il contesto urbano è valutata in rapporto alla peculiarità del sito in sede di Conferenza di servizi.
4. Tutte le attrezzature devono essere collocate all'interno dello spazio concesso e rispondere a criteri di funzionalità e decoro; le stesse devono essere in sintonia con la struttura che li ospita e con il contesto urbano circostante.
5. È vietato interessare il suolo pubblico esterno al manufatto con affissioni, esposizioni, occupazioni di qualsiasi altro genere. Eventuali sistemi di riscaldamento dovranno essere collocati all'interno dell'area occupata.

Articolo 10

Caratteristiche dei dehors

1. L'individuazione delle aree nelle quali è consentita l'installazione dei *dehors* e le relative caratteristiche dimensionali e tipologiche sono riportate negli allegati tecnici.
2. Il *dehors* non può avere un'estensione superiore alla larghezza della facciata del pubblico esercizio neanche in caso di assenso del proprietario e/o esercenti e, comunque, non può occupare una superficie totale superiore a 20 metri quadrati, estensibile fino a 40 metri quadrati esclusivamente nelle piazze, aree pedonali e slarghi, e fino a 60 metri quadrati nelle borgate e nelle frazioni.
3. In caso di richiesta contestuale di occupazione con *dehors* e attrezzature amovibili la superficie complessiva massima non può superare i 70 metri quadrati (20 *dehors* + 50 ombrelloni), estensibile fino a 80 metri quadrati (20 *dehors* + 60 ombrelloni o 40 *dehors* + 40 ombrelloni) esclusivamente nelle piazze, nelle borgate e nelle frazioni. Le superfici massime sono riferite alla singola attività. Le occupazioni sulle piazze e slarghi ricadenti negli ambiti 1 e 2 di cui all'allegato tecnico sono comunque oggetto di valutazione da parte degli Enti competenti in sede di Conferenza di servizi, ferma restando l'equa ripartizione del suolo pubblico tra i pubblici esercizi insistenti sulla stessa piazza/slargo. L'Amministrazione si riserva di rideterminare le superfici già esistenti sulla stessa piazza o slargo nei casi di nuove richieste di occupazione;

non può comunque essere occupata più del 70% della superficie dell'intera piazza o slargo; l'occupazione deve essere collocata nelle aree della piazza o slargo più prossima al pubblico esercizio.

4. In caso di utilizzo di ombrelloni nella stessa concessione o in caso di concessioni contigue, dovranno essere aggregati ombrelloni di stesse dimensioni e tipologie, come prescritto negli allegati tecnici.
5. In area pedonale, piazza, slargo o spazio assimilabile la misura dell'estensione dovrà comunque essere determinata temperando le esigenze di occupazione di spazio pubblico da parte di tutti i soggetti richiedenti.
6. La pavimentazione del *dehors*, anche se costituita da pedane, deve essere facilmente amovibile e comunque idonea a che l'installazione e la rimozione non arrechino alcun danno o pregiudizio alle pavimentazioni stradali esistenti.
7. Nelle aree assoggettate a vincolo paesaggistico e/o storico monumentale di cui al D. Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii. ("*Codice dei beni culturali e del paesaggio*"), fermo restando il rinvio agli allegati tecnici, laddove vi siano visuali e prospettive che caratterizzano le zone monumentali della città, le quali non possono essere alterate, e nella sede stradale delle vie costituenti i principali assi prospettici dell'impianto urbano (come le strade dalle quali è visibile Piazza D'Italia), non devono essere alterate le visuali prospettiche e deve essere preservata l'integrità dei beni culturali. In relazione alle visuali e prospettive da non alterare, può essere richiesta, ovvero prescritta dall'Ente competente alla tutela in sede di Conferenza di servizi, un'altezza totale del manufatto inferiore all'altezza massima di cui agli allegati tecnici.
8. Le caratteristiche tecniche e qualitative e l'eventuale prescrizione di misure dirette ad evitare di mettere in pericolo l'integrità dei beni culturali immobili, di danneggiarne la prospettiva o la luce o di alterarne le condizioni di ambiente e di decoro, sono comunque oggetto di valutazione da parte dell'Ente competente in materia di tutela in sede di Conferenza di servizi.

Articolo II

Prescrizioni per l'installazione delle altre attrezzature amovibili

1. L'individuazione delle aree nelle quali è consentita l'installazione delle attrezzature amovibili e le relative caratteristiche dimensionali e tipologiche sono riportate negli allegati tecnici.
2. Tutte le attrezzature amovibili collocate devono rispondere a criteri di funzionalità e decoro ed essere in sintonia con il contesto urbano circostante.
3. Nelle zone tutelate sotto il profilo paesaggistico e/o monumentale le attrezzature amovibili sono autorizzate a seguito di acquisizione di parere positivo da parte degli Enti preposti alla tutela secondo la normativa vigente.
4. L'occupazione con attrezzature amovibili non può superare la superficie di 50 metri quadrati, estensibile fino a 60 metri quadrati esclusivamente nelle piazze e aree pedonali e fino a 70 metri quadrati nelle borgate e nelle frazioni. Le superfici massime su piazze e vie non sono cumulabili. In caso di richiesta contestuale di occupazione con *dehors* e attrezzature amovibili la superficie complessiva massima non può superare i 70 metri quadrati, estensibili fino a 80

metri quadrati esclusivamente nelle piazze, nelle borgate e nelle frazioni, comprensivi della superficie del *dehors* che non può eccedere i 40 metri quadrati. Le superfici massime sono riferite alla singola attività.

5. In caso di utilizzo di ombrelloni nella stessa concessione o in caso di concessioni contigue, dovranno essere aggregati ombrelloni di stesse dimensioni e tipologie, come prescritto negli allegati tecnici.
6. Per quanto riguarda l'apposizione di tende a sbraccio, devono essere osservate le seguenti prescrizioni:
 - a) per le tende poste a protezione di vetrine e/o prodotti all'interno dei locali trova applicazione l'articolo 85 del vigente Regolamento edilizio comunale¹ del vigente Piano urbanistico comunale;
 - b) le tende finalizzate alla sola funzione di protezione, non correlate all'occupazione di suolo pubblico, non sono soggette alla disciplina del presente Regolamento;
 - c) le tende che, oltre alla funzione di protezione, implicano un utilizzo del suolo pubblico a favore dell'attività (ad esempio con sottostante installazione di tavolini e sedie) sono assimilate alle occupazioni con attrezzature amovibili; devono inoltre rispettare i relativi limiti dimensionali e le prescrizioni di cui alla precedente lettera a) del presente articolo; la superficie sottostante rientra nel computo della superficie massima concedibile di cui al presente Regolamento;
 - d) le tende a sbraccio devono distaccarsi dall'eventuale *dehors* o da altra attrezzatura amovibile, salvo eventuale corridoio di collegamento tra l'ingresso del locale e le predette occupazioni, che in ogni caso non può superare la larghezza di m. 1,5.
 - e) nelle zone tutelate sotto il profilo paesaggistico e/o monumentale l'apposizione è subordinata all'acquisizione della preliminare autorizzazione ai sensi degli articoli 20 e 21 D. Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii., se dovuta.
7. In ordine alla occupazione di suolo pubblico a servizio di attività commerciali (alimentari, non alimentari e miste) e artigianali (alimentari quali gelateria, pizzeria d'asporto, paninoteca, rosticceria e non alimentari), l'occupazione è ammessa con le procedure di cui al presente Regolamento previste per l'installazione di strutture amovibili e nel rispetto dei seguenti criteri:
 - a) è ammessa l'occupazione mediante utilizzo di espositori della merce collocati in aderenza alla facciata del locale, con profondità non superiore a m. 1,00, altezza non superiore a m. 1,60, a condizione che venga lasciata libera una fascia di passaggio per i pedoni di larghezza non inferiore a 2,00

¹ **Regolamento edilizio comunale Articolo 85 - Tende solari**

1. L'installazione di tende in facciata è soggetta alle seguenti condizioni:

- a) sia effettuata nel rispetto dell'estetica del fabbricato e dell'ambito urbanistico in cui sono inserite per materiali, colori, dimensioni e forma;
- b) la tipologia sia del tipo retrattile o riavvolgibile;
- c) l'aggetto della tenda non dovrà superare quello del balcone, se quest'ultimo è aggettante su spazio pubblico;
- d) nel caso di aggetto su suolo pubblico o di uso pubblico riservato al transito pedonale, l'altezza minima dal piano del marciapiede non deve essere inferiore a metri 2,20 misurata nel punto più basso.

2. Non è ammessa l'installazione di tende aggettanti sulla carreggiata stradale; ove sia presente il marciapiede la proiezione della tenda dovrà essere arretrata di almeno 50 cm dal filo esterno della cordonata .

3. Per ulteriori disposizioni, si rimanda agli specifici regolamenti per l'istallazione degli Impianti Pubblicitari.

- metri e una fascia di rispetto ai lati degli accessi di altre attività o residenze non inferiore a 1 metro;
- b) i prodotti alimentari devono essere collocati, nei relativi espositori, ad un'altezza non inferiore a m. 0,80 dal suolo, debitamente chiusi al fine di garantire l'integrità e costante rispetto delle regole igienico sanitarie e del manuale HCCP;
 - c) è consentita l'occupazione del suolo pubblico, per un'estensione non superiore a 20 metri quadrati, per il posizionamento di tavoli di appoggio di altezza non inferiore a m. 1,10, espositori della merce con altezza non superiore a m. 1,60 e ombrelloni, esclusi tavolini, sedie e panche, a condizione che venga lasciata libera una fascia di passaggio per i pedoni non inferiore a m. 2,00 e una fascia di rispetto ai lati degli accessi di altre attività o residenze non inferiore a m. 1,00.
 - d) è vietata la predisposizione di servizi di assistenza per la somministrazione di alimenti e bevande e l'utilizzo di attrezzature ad essa direttamente finalizzate. I Concessionari dovranno mettere a disposizione dell'utenza idonei contenitori per la raccolta differenziata, oltre a quanto descritto nel presente Regolamento, e più precisamente agli articoli 18-19.

Articolo 12

Concessione di suolo pubblico

1. La concessione, sia per la collocazione di *dehors* che di attrezzature amovibili su suolo pubblico, come definiti nel presente Regolamento, è rilasciata dal Settore competente.
2. L'istanza di concessione deve essere corredata di tutti i documenti e gli elaborati indicati nel presente Regolamento. La relativa concessione, in caso di conclusione positiva dell'iter autorizzativo, potrà essere rilasciata previa integrazione, da parte del soggetto richiedente, dell'attestazione del versamento dei canoni per l'occupazione suolo pubblico e degli altri tributi comunali dovuti.
3. La richiesta di concessione viene dichiarata irricevibile o denegata in caso di morosità da parte del soggetto richiedente nei confronti del Comune per debiti inerenti il pagamento di canoni, tributi e tasse comunali. La richiesta di concessione viene, altresì, dichiarata irricevibile o denegata anche in caso di morosità pregresse riferite a precedenti gestori, salvo che il nuovo gestore o il proprietario del locale, di cui il suolo pubblico è a servizio, si accoli il debito nei confronti dell'Amministrazione.
4. Il rilascio della concessione è subordinata all'acquisizione della seguente ulteriore documentazione:
 - a) garanzia fideiussoria a favore del Comune di Sassari - di importo pari ad euro 3.000,00 per l'installazione di *dehors* atta a garantire gli obblighi assunti con le disposizioni di cui al presente Regolamento, a copertura dell'intero periodo di durata della concessione, a favore del Comune di Sassari. La cauzione potrà essere costituita mediante polizza assicurativa o bancaria rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di

- cui all'articolo 106 del D. Lgs. 385/1993. La garanzia dovrà espressamente prevedere:
- che resti valida fino alla dichiarazione di svincolo da parte dell'Ente;
 - l'operatività della garanzia entro 15 giorni a semplice richiesta dell'Amministrazione;
 - la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944, comma 2 del Codice civile e la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2 dello stesso Codice;
 - la cauzione, su richiesta del concessionario, sarà restituita e/o svincolata al termine della concessione, sempre che il concessionario abbia adempiuto a tutti gli obblighi assunti con la concessione o derivanti da disposizioni normative anche sopravvenute;
- b) idonea polizza per copertura assicurativa, con massimale non inferiore ad euro 1.000.000,00 che garantisca l'Ente, per l'intero periodo di durata della concessione, contro la responsabilità civile per danni causati a terzi dalle installazioni oggetto della concessione stessa.
5. Il settore competente, acquisiti in sede di Conferenza di servizi i pareri degli altri Settori ed Enti terzi coinvolti nel procedimento, rilascia la concessione finalizzata all'occupazione del suolo pubblico per installazione *dehors* o altre attrezzature amovibili.
 6. La concessione vale per il luogo, la durata, la superficie, le opere da collocare e l'uso per cui è rilasciata.
 7. La concessione non autorizza il titolare anche all'esercizio di altre attività per le quali sia prescritto altro e apposito titolo abilitativo.
 8. La concessione viene accordata senza pregiudizio e salvo i diritti di terzi, con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dall'occupazione, con potestà dell'Ente di revocare o modificare parzialmente il contenuto della concessione, anche prima della scadenza, per sopraggiunte esigenze di pubblico interesse, con facoltà di incamerare la fideiussione e intimare il ripristino dello stato dei luoghi.
 9. Il concessionario che non proceda all'occupazione senza aver tempestivamente comunicato al Comune l'eventuale motivata rinuncia, resta comunque tenuto al pagamento dei canoni di occupazione di suolo pubblico e dei relativi tributi inerenti l'occupazione concessa.

Articolo 13

Procedimento per la richiesta di concessione di suolo pubblico

1. Il procedimento per l'occupazione del suolo pubblico per installare i *dehors* o le altre attrezzature amovibili è individuato nella Dichiarazione unica autocertificativa (DUA) in Conferenza di servizi, ai sensi e nei termini degli articoli 14 e 14 *ter* della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., e con le modalità di cui alla L.R. Sardegna n. 24/2016 e successive direttive regionali.
2. A tal fine il soggetto richiedente presenta la DUA in Conferenza di servizi attraverso il Portale regionale unitamente alla documentazione di cui ai commi

successivi e alla modulistica prevista nella procedura telematica di SUAPE Sardegna.

3. Per l'occupazione con *dehors* la DUA deve essere corredata dalla seguente documentazione, redatta e firmata da tecnico abilitato (ad eccezione di quella indicata alla lettera g):
- a) planimetria quotata dell'area interessata in scala 1:200 nella quale siano opportunamente evidenziati tutti i riferimenti allo stato attuale dei luoghi aggiornato, compresa l'indicazione della disciplina viabilistica vigente, la segnaletica stradale verticale e orizzontale, quella che necessita di integrazione, la presenza di fermate di mezzi pubblici, di passaggi pedonali, rampe disabili, chiusini per sottoservizi e quant'altro presente, sia nell'area di installazione che nelle vicinanze, in modo da evidenziare tutte le possibili interferenze;
 - b) planimetria quotata del *dehors* in scala 1:50 nella quale siano indicate le caratteristiche della struttura, piante, prospetti e sezioni quotati dell'installazione proposta complete della situazione estiva ed invernale, ove prevista, e dove le soluzioni risultino essere diverse, con la distribuzione degli arredi e con i necessari riferimenti all'edificio prospiciente per quanto riguarda aperture, materiali di facciata, elementi architettonici;
 - c) relazione tecnica dettagliata descrittiva dell'installazione e dei materiali con le specificazioni relative a tutti gli elementi significativi di arredo (elementi costitutivi del *dehors*, pedane, delimitazioni, coperture, tavolini, sedie, elementi per il riscaldamento, fioriere, cestini per rifiuti e complementi accessori all'attività), comprese riproduzioni fotografiche o copie di estratti di catalogo, particolari dei campioni di tessuto per le parti tessili e per coperture (*dehors*, tende, ombrelloni);
 - d) dettagliata documentazione fotografica frontale e laterale dell'area oggetto dell'occupazione, delle aree circostanti, del *dehors* ovvero delle altre attrezzature e relative simulazione a colori;
 - e) per l'occupazione del suolo pubblico con *dehors* in ambito assoggettato a tutela paesaggistica ai sensi degli articoli 136 comma 1, 142 comma 1, 134 comma 1 lettera c) e 143 del D. Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii. (“*Codice dei beni culturali e del paesaggio*”) e/o in aree con vincolo storico monumentale di cui all'articolo 10 dello stesso decreto, l'ottenimento dell'autorizzazione paesaggistica è soggetta a procedimento semplificato e la documentazione deve comprendere, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del D.P.R. 31/2017 e ss.mm.ii., l'istanza di autorizzazione paesaggistica per “interventi di lieve entità” e la relazione paesaggistica semplificata redatte secondo i modelli di cui agli allegati C e D del decreto ultimo citato;
 - f) dichiarazione che gli eventuali impianti elettrici e/o gas saranno realizzati/installati ai sensi delle normative vigenti, con asseveramento in ordine ai requisiti di sicurezza delle strutture da installare;
 - g) nulla osta della proprietà dell'edificio (condominio) e del proprietario dell'unità immobiliare qualora la struttura venga posta a contatto di un edificio o su area privata o su area privata ad uso pubblico;

4. Per l'occupazione con altre attrezzature amovibili la DUA deve essere corredata della stessa documentazione di cui al comma 3 ad esclusione di quella indicata nei punti a) b) e c), in quanto gli elaborati (planimetrie e relazione) possono essere sostituiti da pianta schematica dell'occupazione e relazione descrittiva, a cura del richiedente.
5. In ambito assoggettato a tutela paesaggistica l'occupazione di suolo pubblico con “*elementi facilmente amovibili quali tende, pedane, paratie laterali frangivento, manufatti ornamentali, elementi ombreggianti o altre strutture leggere di copertura, e prive di parti in muratura o strutture stabilmente ancorate al suolo*”, così come espresso dal punto A.17 dell'allegato A di cui all'articolo 2 comma 1 del citato D.P.R. 31/2017, è esclusa dal rilascio dell'autorizzazione paesaggistica.
6. In ambiti e zone costituenti beni culturali ai sensi dell'articolo 10 del prefato D.Lgs. 42/2004 “*Codice dei beni culturali e del paesaggio*”, anche per l'occupazione con altre attrezzature amovibili si deve comunque ottenere autorizzazione da parte della competente Soprintendenza e pertanto la DUA deve essere completa della documentazione indicata, atta a consentire la valutazione delle caratteristiche qualitative dello spazio occupato e delle attrezzature.

Articolo 14

Durata della concessione

1. La concessione per l'occupazione con *dehors* o altre attrezzature amovibili, può avere una durata non superiore a 6 anni per i *dehors* e 3 anni per le altre occupazioni ed è rinnovabile tramite la presentazione di DUA in conferenza di servizi da inoltrare obbligatoriamente almeno 45 giorni prima della scadenza. In caso di presentazione tardiva oltre tale termine perentorio la concessione decade e la DUA viene dichiarata irricevibile.
2. Il rilascio della concessione, sia per *dehors* che per altre attrezzature, è subordinato al pagamento di una tassa commisurata alla superficie occupata e alla durata della concessione medesima.
3. La concessione autorizza anche l'ampliamento della superficie di somministrazione.
4. Allo scadere della concessione, salvi i casi di revoca o decadenza, i relativi manufatti devono essere rimossi entro 15 giorni. Il concessionario ha l'onere di ripristinare la condizione del suolo nello stato in cui si trovava anteriormente all'installazione degli stessi manufatti. Qualora il Concessionario non provveda alla rimozione e/o al ripristino entro 15 giorni, l'Amministrazione potrà provvedere direttamente addebitando i costi della rimozione/ripristino al Concessionario inadempiente.
5. Per quanto attiene il pagamento della tassa di cui al presente articolo si rimanda integralmente al vigente *Regolamento sul canone unico* nonché ai successivi provvedimenti regolamentari adottati in materia da questo Ente.

*Articolo 15**Rinnovo della concessione*

1. La concessione del suolo pubblico per l'occupazione con *dehors* o altre attrezzature amovibili, è rinnovabile tramite la presentazione di DUA in Conferenza di servizi, con apposito modello per rinnovo del titolo, almeno 45 giorni prima della data di scadenza e allegando un'autocertificazione che attesti la totale conformità dell'occupazione a quella precedentemente autorizzata corredata da idonea documentazione fotografica datata e non antecedente oltre 60 giorni dalla data di scadenza, nonché dalla dimostrazione della regolarità dell'avvenuto pagamento degli oneri prescritti con riferimento agli anni precedenti.
2. Il settore competente, acquisiti in sede di Conferenza di servizi i pareri degli altri Settori ed Enti Terzi coinvolti nel procedimento, rilascia il provvedimento di rinnovo della concessione.
3. Il rinnovo della concessione non potrà avere durata superiore a quanto stabilito nel precedente articolo 14 ed è subordinato alla presentazione delle garanzie previste dal presente Regolamento.
4. Ogni modifica alla precedente concessione, così come la presentazione di DUA per il rinnovo oltre il quarantacinquesimo giorno precedente alla scadenza, comporterà la presentazione di una nuova DUA in Conferenza di servizi con applicazione della relativa disciplina.

*Articolo 16**Subingresso*

1. Nel caso di subingresso nel pubblico esercizio cui la struttura oggetto di concessione è annessa il subentrante deve presentare una DUA ad avvio immediato unitamente ai modelli relativi alla voltura del titolo.
2. Il SUAPE, previa verifica formale della DUA, provvederà al rilascio della ricevuta. Il Settore competente provvederà al successivo rilascio della concessione per l'occupazione del suolo pubblico, previa verifica della voltura della garanzia fideiussoria, della polizza per copertura assicurativa, dell'assenza di morosità per la tassa di occupazione del suolo pubblico e altri tributi comunali da parte del precedente concessionario. Il subentrante, entro trenta giorni dalla presentazione della DUA di cui al presente articolo, può provvedere al pagamento delle somme dovute dal cedente al fine di regolarizzare il subingresso. Anche in caso di nuova richiesta di occupazione suolo pubblico, non devono sussistere morosità pregresse, che dovranno essere regolarizzate dal proprietario/cedente o dal subentrante.
3. Ove sia accertata la morosità nei pagamenti della tassa di occupazione suolo pubblico o altro tributo comunale oggetto di concessione, se l'interessato, ricevuto l'avvio del procedimento di decadenza, non provveda entro e non oltre i successivi 30 giorni al pagamento integrale delle morosità accertate, è disposta la decadenza della concessione, fatta sempre salva la riscossione coattiva dei pagamenti non effettuati.

*Articolo 17**Occupazioni abusive*

1. Fatta salva ogni diversa disposizione di legge, le occupazioni realizzate senza la concessione di cui al presente Regolamento sono considerate abusive.
2. Sono considerate, altresì, abusive le occupazioni difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione, o che si protraggano oltre il termine di scadenza senza che sia intervenuto il rinnovo della concessione, ovvero oltre la data di revoca o di decadenza della concessione medesima.
3. In caso di occupazione abusiva trova applicazione l'articolo 19 del presente Regolamento.

*Articolo 18**Obblighi dell'esercente/concessionario*

1. Le strutture e le attrezzature di cui al presente Regolamento devono essere regolarmente sottoposte ad opportuna manutenzione ad esclusiva cura e responsabilità del concessionario.
2. Il concessionario è tenuto a:
 - a) mantenere lo spazio pubblico concesso in buono stato sia sotto l'aspetto igienico-sanitario che del decoro urbano;
 - b) mantenere gli elementi costitutivi dei *dehors* e tutte le attrezzature ordinati, puliti e funzionali, senza aggiunte o modifiche rispetto a quanto autorizzato;
 - c) custodire, alla chiusura dell'esercizio, gli elementi di arredo all'interno dell'area oggetto di concessione in maniera ordinata;
 - d) ritirare tutti gli elementi di arredo in occasione delle chiusure dell'esercizio, anche a seguito di sospensione disposta ai sensi del presente Regolamento, per periodi superiori a 7 giorni, custodendoli in luogo privato non visibile dall'esterno;
 - e) rimuovere ogni elemento costitutivo del *dehors* e delle altre attrezzature alla scadenza della concessione, ovvero in caso di revoca o decadenza.
3. Il concessionario è direttamente e personalmente responsabile, civilmente e penalmente, per ogni danno a persone o cose di terzi anche derivante dalla mancata vigilanza e cattiva conservazione e/o custodia del manufatto e delle attrezzature con i quali si occupa il suolo pubblico.
4. Il concessionario è tenuto a riparare e risarcire qualsiasi danno arrecato ai cittadini, al suolo pubblico o a proprietà private.
5. Per i danni arrecati alla pavimentazione stradale, al patrimonio verde o ad altro di proprietà pubblica, gli uffici competenti relativamente al tipo di danno provocato provvederanno a specifici interventi di ripristino, addebitando al concessionario le spese sostenute e incamerando le garanzie di cui al presente Regolamento, oltre ad applicare le sanzioni previste dalla normativa vigente.
6. In ogni caso è vietata la manomissione del suolo pubblico, sia da parte del concessionario che di terzi, senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione comunale.

*Articolo 19**Sanzioni, revoca, decadenza, sospensione*

1. Le violazioni delle disposizioni del presente Regolamento sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria pari a euro 500 ai sensi dell'articolo 7 bis del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., fatte salve le sanzioni previste dal codice della strada per occupazione abusiva o eccedente rispetto a quella autorizzata.
2. L'Ente, con provvedimento dirigenziale, ha la facoltà di revocare la concessione anche prima della naturale scadenza, con preavviso di trenta giorni comunicato al concessionario, fatto sempre salvo un termine inferiore nel caso di ragioni di contingibilità e motivata urgenza, per ragioni di interesse pubblico ovvero quando si renda necessario per motivi di viabilità o sicurezza, igiene, decoro, manutenzione (anche dei condomini), lavori pubblici, o altre esigenze correlate ad interessi prevalenti per la popolazione e per la Città. In tal caso la comunicazione al concessionario potrà avvenire con un preavviso non inferiore alle 24 ore.
3. Qualora il concessionario non provveda alla rimozione dei manufatti correlati alla concessione, l'Ente può procedere alla rimozione d'ufficio accollando le relative spese al concessionario ai sensi dell'articolo precedente.
4. Al concessionario, in caso di revoca, sospensione o decadenza, non è dovuta alcuna indennità, salvo il rimborso della quota di canone già versata afferente al periodo di mancata occupazione.
5. La concessione decade nel caso di mancato pagamento del canone entro il termine stabilito, salvo che l'interessato non provveda nel termine perentorio di 30 giorni dalla richiesta dell'Amministrazione. L'Ente si riserva la possibilità di ammettere, su richiesta del concessionario, un piano di rientro del debito mediante rateizzazione mensile di durata non superiore al tempo residuo della concessione. Il mancato o ritardato pagamento anche di una sola rata del piano di rientro comporta l'immediata decadenza della concessione.
6. La concessione è sospesa fino al perdurare della causa che l'ha motivata, con immediata conseguente rimozione delle attrezzature a cura e spese del concessionario ovvero dell'esercente, ove questa sia necessaria, nel caso di:
 - a) sublocazione abusiva;
 - b) accertata difformità rispetto alla concessione;
 - c) reiterata occupazione di superficie superiore rispetto a quella concessionata.
7. Qualora ricorrano le cause di sospensione della concessione lo sgombero e il ripristino immediato dello stato dei luoghi dovrà essere intimato da parte degli organi di vigilanza al concessionario, ovvero all'esercente, con lo stesso verbale di contestazione della violazione. Il settore competente adotterà il provvedimento di sospensione acquisito il verbale di contestazione, qualora il concessionario non abbia provveduto all'atto della contestazione.
8. La concessione è revocata, con le modalità di cui al precedente comma 5, qualora, durante il periodo di validità della concessione stessa, al concessionario vengano contestate tre violazioni. A seguito della revoca della concessione potrà essere presentata richiesta di nuova concessione non prima di 90 giorni dalla data della revoca. Al fine del conteggio delle violazioni di cui

al presente comma si rimanda alle disposizioni di cui alla legge n. 689 del 24.11.1981 e ss.mm.ii.

9. In caso di reiterata occupazione abusiva di spazi pubblici eccedenti quelli autorizzati o in assenza di concessione è prevista la sanzione accessoria della sospensione del titolo autorizzatorio all'esercizio dell'attività e contestuale chiusura temporanea del pubblico esercizio; a tal fine la Polizia Municipale, entro e non oltre 15 giorni consecutivi dalla contestazione o notifica del verbale di violazione, procederà a trasmetterne copia contenente altresì l'intimazione di sgombero e/o ripristino dello stato dei luoghi, al Settore competente, che, entro il termine di 180 giorni, in caso di reiterazione della stessa violazione per due volte nell'arco di 12 mesi procederà all'applicazione della sanzione accessoria di cui all'articolo 3, comma 16, della legge n. 94/2009 e ss.mm.ii. relativa alla chiusura temporanea dell'attività. Il provvedimento di sospensione che dispone la chiusura temporanea dell'esercizio è esecutivo decorsi almeno 7 giorni dalla sua notifica e per un numero di giorni di chiusura pari al numero di violazioni contestate aumentato di 3 (5 giorni in caso di 2 violazioni, 6 giorni in caso di 3 violazioni, 7 giorni in caso di 4 violazioni, ecc.).

Articolo 20

Disposizioni transitorie e finali

1. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano agli interventi effettuati dalla data di entrata in vigore dello stesso, fatto salvo quanto espresso ai commi successivi.
2. Le concessioni ed autorizzazioni esistenti resteranno in vigore sino alla loro scadenza naturale.
3. Per i *dehors* già autorizzati alla data del 16.9.2021 è consentita una tolleranza del 30% delle dimensioni di cui all'articolo 10.
4. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento e negli allegati tecnici trovano applicazione le norme vigenti in materia edilizia, commerciale, di igiene, sanità e sicurezza pubblica nonché quelle per la sicurezza stradale. I richiami e le citazioni di norme contenute nel presente Regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.
5. Le disposizioni del presente Regolamento:
 - hanno carattere di recessività rispetto a sopravvenute disposizioni, in *subiecta materia* di livello superiore nella gerarchia delle fonti; esse si adeguano pertanto automaticamente alle modificazioni, in quanto applicabili, della normativa nazionale, regionale e della Unione europea;
 - sono da intendersi implicitamente abrogate in caso di entrata in vigore di successive contrastanti norme, di rango superiore.
 - saranno comunque sottoposte a monitoraggio, di norma almeno ogni dodici mesi, al fine di valutarne l'impatto sulla organizzazione dell'Ente e sul suo contesto sociale, produttivo, territoriale, imprenditoriale, urbanistico, di sicurezza urbana e stradale.

Articolo 21

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento con i relativi allegati tecnici viene pubblicato all'albo pretorio del Comune unitamente alla deliberazione consiliare di adozione divenuta esecutiva ai sensi di legge ed entra in vigore, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, dello Statuto comunale trascorsi 15 giorni dalla pubblicazione medesima.
2. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento, come stabilita nel comma 1, viene modificato il precedente Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 49 del 16.9.2021.